

**ALLEGATO 1
(ARTICOLO 1)**

**STATUTO-TIPO DEI SISTEMI COLLETTIVI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014 N. 49**

Articolo 1

Natura e sede del Sistema collettivo

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è costituito il sistema collettivo in forma consortile denominato (*indicare denominazione*).
2. Il ha sede in (*indicare sede*) Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.
3. Il sistema collettivo ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute agli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
4. Il sistema collettivo ha durata illimitata sino alla permanenza dei presupposti di legge per la sua istituzione.

Articolo 2

Durata

1. La durata del Sistema consortile è fissata al (*indicare data certa*).
2. Il sistema consortile può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione del..... (*indicare denominazione dell'organo deliberante*). È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro (*indicare termine*) dalla data dell'adozione della delibera di proroga.
3. Il sistema consortile può essere anticipatamente sciolto prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione del..... (*indicare denominazione dell'organo deliberante*).
4. Il sistema collettivo può essere sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate all'articolo 15.

Articolo 3

Finalità e oggetto del Sistema collettivo

1. Il sistema collettivo effettua la gestione dei RAEE nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178 e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il sistema collettivo razionalizza, organizza e gestisce la raccolta ed il trattamento secondo un approccio basato sulla protezione dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE).
3. Il sistema collettivo, su indicazione del Centro di coordinamento, adempie all'obbligo di ritiro dei RAEE provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori e da qualsiasi altro luogo che il Centro di Coordinamento indichi secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro di coordinamento RAEE.
4. Il sistema collettivo concorre al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti e prodotti nel territorio nazionale. Il sistema razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva del trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo.

5. Il sistema collettivo determina l'ammontare del contributo ambientale, necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti, e lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dell'approvazione da parte dell'Assemblea.
6. Il sistema collettivo presta adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, stabilendo adeguati criteri di ripartizione degli oneri in modo proporzionale alla quota di ciascun produttore consorziato.
7. Il sistema collettivo può stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 49 del 2014, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali.
8. Il sistema collettivo predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione:
 - a) un piano specifico di prevenzione e gestione dei RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate;
 - b) una copia del bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, da una relazione sulla gestione, con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, e da una relazione sulla situazione patrimoniale.
9. Ogni anno il sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.
10. Il sistema collettivo comunica annualmente al Registro nazionale dei produttori di AEE i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie di cui all'allegato X del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
11. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il sistema collettivo può costituire enti e società e assumere partecipazioni in società già costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente Statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Sistema collettivo deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza. Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

Articolo 4

Conсорziati, quote di partecipazione e facoltà di recesso

1. Partecipano al sistema collettivo i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale.
2. Il sistema collettivo è aperto alla partecipazione dei distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori e recuperatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, previo accordo con i produttori. (disciplinare modalità dell'adesione; in caso contrario trova applicazione l'art. 1332 c.c.)
3. Nell'ambito di ciascuna categoria di partecipanti, la ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese consorziate è disciplinata dal regolamento da adottarsi a norma del successivo articolo 14.
4. La facoltà di recesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 per l'adesione ad un altro sistema consortile o per l'adempimento degli obblighi mediante un sistema individuale può essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione e non può essere in alcun modo ostacolata, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni – ivi compresi gli obblighi di finanziamento – assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso e

comunque alle attività di gestione già compiute dal sistema consortile nell'interesse del soggetto recedente.

5. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal sistema collettivo se il partecipante perde i requisiti per l'ammissione al sistema collettivo, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro(*indicare termine*), al partecipante e al Centro di coordinamento, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n.14 marzo 2014, n. 49.

7. Il sistema collettivo comunica al Comitato di vigilanza e controllo i nominativi dei partecipanti che hanno cessato di fare parte del sistema collettivo stesso.

Articolo 5 ***Diritti e obblighi***

1. I partecipanti hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del sistema collettivo in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. I partecipanti possono fruire dei servizi e delle prestazioni offerte del sistema collettivo.

2. Il sistema collettivo accerta il corretto adempimento da parte dei partecipanti degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema collettivo ed intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere le violazioni a tali obblighi.

3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 14, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il partecipante sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

4. I partecipanti sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo consortile annuo deliberato dall'Assemblea;

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei partecipanti;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del sistema collettivo, che sono vincolanti per tutti i partecipanti;

f) favorire gli interessi del sistema collettivo e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

Articolo 6 ***Fondo consortile***

1. Il fondo consortile è costituito da:

- a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del sistema collettivo e, successivamente, dal regolamento di cui all'articolo 14;
 - b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal sistema collettivo, anche per effetti di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;
 - c) eventuali avanzi di gestione.
 - d) (*indicare eventuali altre componenti*).
2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del sistema collettivo. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai partecipanti. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo ambientale, è destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli e/o non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti.
3. Ciascuno dei partecipanti è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo versando una somma corrispondente al proprio numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi del precedente articolo 4.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, il fondo di cui al comma 1 può essere impiegato nella gestione del Sistema consortile, con motivata deliberazione del(*indicare denominazione dell'organo deliberante*), ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
5.(*indicare denominazione dell'organo deliberante*) può costituire fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.

Articolo 7

Finanziamento delle attività del Sistema consortile

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Sistema consortile provengono:
- a) dal contributo ambientale annuale versato dai produttori. Il predetto contributo ambientale è utilizzato esclusivamente, per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente;
 - b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie ed in particolare dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale dei RAEE e delle eventuali frazioni che costituiscono gli stessi, ripresi, raccolti o ritirati, nonché delle prestazioni di servizi connesse;
 - c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità; dai contributi di partecipazione versati dai partecipanti o da terzi, ed in particolare dall'eventuale contributo annuo;
 - d) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;
 - e) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate all'articolo 5;
 - f) dai contributi versati dai soci non produttori di AEE;
 - g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
 - h) (*indicare eventuali altre fonti di finanziamento*)

Articolo 8 ***Organi del sistema collettivo***

1. Sono organi del sistema collettivo:
 - (a) l'Assemblea;
 - (b) il Consiglio di amministrazione;
 - (c) il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente
 - (d) il Collegio sindacale;
 - (e) (*inserire eventuali ulteriori organi*).

Articolo 9 ***Organi di controllo***

1. Ferme restando le competenze del Collegio sindacale, sono organi di controllo del sistema collettivo:
 - a) l'Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) la Società di revisione indipendente per la verifica della regolarità contabile e fiscale.

Articolo 10 ***Collegio sindacale***

1. Il Collegio sindacale è composto di ... membri effettivi e ... supplenti (*indicare il numero dei membri*). Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti.
2. Il Collegio sindacale:
 - a) controlla la gestione del sistema consortile;
 - b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal sistema collettivo e sul suo concreto funzionamento;
 - c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.
3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 11 ***Revisione legale dei conti***

1. La verifica periodica della regolarità contabile e fiscale è affidata a una società di revisione.

Articolo 12 ***Organismo di vigilanza***

1. L'organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di ... membri effettivi (*indicare il numero dei membri*), di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico tra i propri dipendenti.

2. E' dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 13

Esercizio finanziario – Bilancio

1. L'esercizio finanziario del sistema collettivo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il sistema collettivo adotta un sistema di separazione contabile e amministrativa e redige il bilancio separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014.
3. Entro ... mesi (*indicare termine*) dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel più ampio termine di ... mesi (*indicare termine*) dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.
4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:
 - a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
 - b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. I documenti di cui ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del sistema collettivo in modo da consentire a ciascun partecipante di prenderne visione almeno ... giorni (*indicare termine*) prima dello svolgimento dell'Assemblea.
6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del sistema collettivo ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro ... mesi (*indicare termine*) dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-*bis* del codice civile.
8. I progetti di bilancio devono essere comunicati alla Società incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno giorni (*indicare termine*) prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento consortile adottato ai sensi dell'articolo 14.
10. L'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 49 del 2014, da evidenza delle verifiche della Società di revisione legale dei conti.

Articolo 14

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto e ai fini dell'organizzazione del sistema consortile e dello svolgimento delle sue attività(*indicare denominazione dell'organo deliberante*) redige uno o più regolamenti e li sottopone a(*indicare organo che approva i regolamenti*) per l'approvazione.
2. I regolamenti approvati da.....(*indicare denominazione dell'organo deliberante*) e le relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, se accertano che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, richiedono al sistema consortile di adottare le necessarie modifiche.

Articolo 15
Scioglimento e liquidazione del Sistema consortile

1. La delibera di scioglimento anticipato deve essere tempestivamente (*indicare termine*) comunicata al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e al Comitato di vigilanza e di controllo.
2. Il fondo consortile per la parte derivante dagli eventuali avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale è destinato al Comitato di vigilanza e di controllo, che, previa verifica della regolarità della garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 49 del 2014, ne dispone lo svincolo in favore dei produttori aderenti al disciolto sistema consortile in misura proporzionale alle quote versate.
3. Il fondo consortile, per la parte derivante dagli eventuali avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, è destinato al Centro di coordinamento che lo utilizza per i fini di cui agli articoli 15, comma 2, lett. d), e 16, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 49 del 2014, nonché a copertura della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 del decreto medesimo, qualora non regolarmente versata, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti.

Articolo 16
Vigilanza

1. L'attività del Sistema consortile è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.